



Delibera n. 48 /2018

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 /2018

**Oggetto:** approvazione della Convenzione tra la "*Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati*" di Trieste, il "*Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam*", lo "*Istituto Nazionale di Fisica Nucleare*" e lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per la costituzione dello "*Institute for fundamental Physics of Universe*".

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 15;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad



*adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";*

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011, numero 10, che contiene le **"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"** e che disciplina la **"Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"**;

**CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, prevede che *"...le istituzioni universitarie sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, sono il luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze e operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica..."*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**, e che disciplina, in particolare, la *"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, è stato emanato il **"Regolamento che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e definisce i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"**;

**VISTA** la nota del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 aprile 2017, numero di protocollo 0011677, con la quale sono state emanate le nuove **"Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato"**;



- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTO** lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, lettera m), 24, comma 1, lettera a), e 27 del predetto "**Statuto**";
- CONSIDERATO** che:
- l'articolo 1 dello "**Statuto**" innanzi richiamato stabilisce, tra l'altro, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", qualificato come "**Ente Pubblico di Ricerca**", ha "*...il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi della Astronomia e della Astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...*";
  - che l'articolo 2, comma 1, del predetto "**Statuto**" prevede, a sua volta, che "*...lo "Istituto Nazionale di Astrofisica":*
    - *promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi della "Unione Europea" e di "Organismi Internazionali", attività di ricerca nei campi della Astronomia e della Astrofisica", sia tramite la rete delle proprie "Strutture di Ricerca" e delle "Infrastrutture Strumentali e Gestionali", sia in collaborazione con le istituzioni universitarie e con altri soggetti pubblici e privati nazionali, internazionali ed esteri;*
    - *favorisce il rapporto delle proprie "Strutture di Ricerca" con il territorio...*";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di

amf  
 cell  
 m



Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

**VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";

**VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

**VISTA** la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha unanimemente deliberato:

- di "...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

**CONSIDERATO** che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore **Giovanni VLADILLO** è stato nominato Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**";

**VISTA** la Convenzione Quadro con la "**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**" ("**CRUI**"), stipulata il 16 gennaio 2013, che definisce e disciplina le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e le "**Istituzioni Universitarie**" nell'ambito dei "...settori della astronomia, della astrofisica e delle discipline ad esse collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche, ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature, per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività diretta a favorire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali...";

**CONSIDERATO** che, nella seduta del 30 gennaio 2018, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione lo "**Schema**" della "**Convenzione**" tra la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**"



("SISSA"), il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per la costituzione di una "**Struttura Interistituzionale**" denominata "**Institute for Fundamental Physics of the UNiverse**" ("IFPU");

**CONSIDERATO** che, nella predetta seduta, il Consiglio di Amministrazione, sebbene abbia manifestato il suo positivo interesse alla stipula delle predetta Convenzione, ha deciso di rinviare ad un momento successivo ogni decisione in merito alla sua approvazione ed alla autorizzazione della sua sottoscrizione, in quanto, recependo al riguardo anche i rilievi formulati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha espresso alcuni dubbi in merito sia alla natura giuridica dello "**Institute for Fundamental Physics of the UNiverse**" che alla tipologia, alla entità ed alle modalità di assunzione dell'impegno finanziario previsto a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

**CONSIDERATO** che, a seguito del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale ha avviato una serie di colloqui con la Direzione Amministrativa del predetto Ateneo ed, in particolare, con la Dottoressa **Laura BABICH**, Responsabile dello "**Ufficio Affari Generali e Acquisti**", concordando una serie di modifiche da apportare al predetto "**Schema**" di "**Convenzione**" prima di procedere alla sua approvazione ed alla sua sottoscrizione, al fine di fugare i predetti dubbi e di garantire la piena intelligibilità del suo testo definitivo;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, è stato predisposto, di intesa tra le due Istituzioni, un nuovo "**Schema**" di "**Convenzione**";

**CONSIDERATO** che il testo del nuovo "**Schema**" di "**Convenzione**" chiarisce innanzitutto che lo "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" viene costituito ai sensi del "**Regolamento di Ateneo per la istituzione di Strutture Interarea e Interistituzionali**";

**ACCERTATO** in particolare, che:

- le "**Strutture Interistituzionali**" sono finalizzate a "...sviluppare specifici programmi e progetti di ricerca scientifica e a promuovere le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica...";
- le "**Strutture Interistituzionali**" sono, pertanto, vere e proprie "**articolarioni organizzative**" della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**", sono "...dotate di autonomia di budget e sono qualificate come Centri di Responsabilità, ai sensi dell'articolo 4 del "**Regolamento Generale per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**"...";
- la "**governance**" della "**Struttura Interistituzionale**" è, inoltre, regolata "...dal suo atto istitutivo o da apposita Convenzione...", in conformità a quanto previsto dal Regolamento che disciplina



questo tipo di **"articolazione organizzativa"** della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"**;

#### ACCERTATO

altresì, che:

- le altre modifiche del predetto **"Schema"** riguardano soprattutto l'articolo 5, che disciplina gli impegni finanziari dei soggetti che aderiscono alla **"Convenzione"**, e lo **"Allegato 1"**, che li quantifica per singole tipologie e nel loro ammontare complessivo e che, nel suo nuovo testo, contiene anche alcune importanti note esplicative;
- relativamente allo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, è stato, peraltro, precisato che l'impegno finanziario iniziale, avallato dalla Direzione Scientifica, è destinato, relativamente alle spese di **"personale"**, al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- nell'ambito degli impegni finanziari previsti a carico dei singoli soggetti che aderiscono alla **"Convenzione"**, i **"budget"** specificati per le diverse tipologie di spesa dovranno essere trasferiti, in quota parte, alla predetta **"Struttura Interistituzionale"**, che li utilizzerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel **"Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità"** e in coerenza con la loro destinazione;
- qualsiasi variazione degli impegni finanziari iniziali, come innanzi specificati, dovrà essere previamente autorizzata dai competenti Organi di Governo dei singoli soggetti che aderiscono alla **"Convenzione"**;

#### VISTA

la Comunicazione con la quale il Direttore Generale, nella seduta del 23 marzo 2018, ha aggiornato sia il Consiglio di Amministrazione che gli Organi di Controllo sullo stato di avanzamento della procedura di adeguamento del predetto **"Schema"** di **"Convenzione"**, ai rilievi formulati nella seduta del 30 gennaio 2018, come innanzi specificati;

#### CONSIDERATO

che, con nota del 24 aprile 2018, la Dottoressa **Laura BABICH**, nella sua qualità di Responsabile dello **"Ufficio Affari Generali e Acquisti"** della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"**, ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la versione definitiva dello **"Schema"** della **"Convenzione"** più volte citata, che recepisce tutte le modifiche precedentemente concordate tra le due Istituzioni, e ha comunicato che l'atto convenzionale, con i relativi allegati, verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione del predetto Ateneo nella seduta del 10 maggio 2018 per la sua approvazione;

#### CONSIDERATO

che, per opportuna conoscenza, la Direzione Generale, con nota del 3 maggio 2018, inviata a mezzo di posta elettronica, ha trasmesso la versione definitiva dello **"Schema"** della **"Convenzione"** tra la **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** (**"SISSA"**), il **"Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam"**, lo **"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare"** e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per la costituzione di una **"Struttura Interistituzionale"**



denominata "**Institute for Fundamental Physics of the UNiverse**" ("**IFPU**"), con i relativi allegati, al Presidente, al Direttore Scientifico ed al Collegio dei Revisori dei Conti;

#### CONSIDERATO

che, la settimana scorsa, la Dottoressa **Laura BABICH** ha informato, per le vie brevi, la Direzione Generale che la versione definitiva del predetto "**Schema**" di "**Convenzione**", con i relativi allegati, è stata approvata, senza modifiche, dal Consiglio di Amministrazione della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**") nella seduta del **10 maggio 2018**;

#### VISTA

la nota del 21 maggio 2018, con la quale la Dottoressa **Laura BABICH** ha, successivamente, fatto presente che:

- il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**" ("**ICTP**") ha "...*proposto delle modifiche alla "Convenzione" per la costituzione di una "Struttura Interistituzionale" denominata "Institute for Fundamental Physics of the UNiverse" ("IFPU")...*";
- per "...*la maggior parte sono modifiche di impaginazione...*" e, quindi, assolutamente ininfluenti;
- l'unica modifica sostanziale riguarda l'inserimento, nell'articolo 19 dello "**Schema**" di "**Convenzione**", di un secondo comma con il seguente testo:  
"**Gli "enti aderenti" riconoscono che il "Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam" ("ICTP"), quale Organizzazione Internazionale della "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" ("UNESCO") di "Categoria 1", gode di diritti e privilegi, come specificati nello "Addendum" allegato alla "Convenzione" per formarne parte integrante**";
- per il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**" ("**ICTP**") sono "...*condizioni obbligatorie, che, comunque, non modificano la sostanza della collaborazione...*";
- pertanto, la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**") ha deciso di "...*non riportare il testo della "Convenzione" nuovamente alla approvazione dei propri organi...*";

#### ACCERTATO

che le modifiche proposte dal "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**" ("**ICTP**") non alterano la impostazione complessiva dello "**Schema**" di "**Convenzione**", né i suoi contenuti, e non incidono sulla qualità di "**ente costituente**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", né sui suoi impegni finanziari;

#### VISTA

la versione definitiva del nuovo "**Schema**" della predetta "**Convenzione**", con i relativi allegati, trasmessa dalla Dottoressa **Laura BABICH**, nella sua qualità di Responsabile dello "**Ufficio Affari Generali e Acquisti**" della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**", con la nota innanzi richiamata;



**CONSIDERATO** che, nelle **"premesse"** dello **"Schema"** della **"Convenzione"** tra la **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** (**"SISSA"**), il **"Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam"**, lo **"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare"** e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per la costituzione di una **"Struttura Interistituzionale"** denominata **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"** (**"IFPU"**), vengono indicate le diverse ragioni che hanno motivato ed incentivato la promozione di questa importante iniziativa;

**CONSIDERATO** in particolare, che la intenzione di costituire una **"Struttura Interistituzionale"** denominata **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"** (**"IFPU"**) trae origine:

- dalla *"...prestigiosa tradizione scientifica degli studi in **"Fisica Astroparticellare"**, **"Astrofisica"**, **"Cosmologia"** e **"Fisica Teorica"** delle **"Alte Energie"**, sia nelle istituzioni universitarie che in quelle di ricerca della Regione..."* e dall'ambizioso *"...obiettivo scientifico di unire tali capacità in un istituto interuniversitario..."*;
- dalla *"...crescente importanza di progetti osservativi internazionali rilevanti per la **"Fisica Fondamentale dello Universo"**, nei quali le suddette istituzioni determinano un'area strategica di investimento finalizzato ad un ritorno in termini di acquisizione e di trasferimento di conoscenza, innovazione ed alta formazione..."*;
- dall'interesse *"...che si costituisca nella Regione, in accordo con le principali istituzioni del territorio, un **"Centro di Eccellenza Internazionale"** che promuova la ricerca nell'ambito della **"Fisica Fondamentale dello Universo"**, con attenzione verso le sue ricadute sperimentali ed il possibile trasferimento scientifico e tecnologico..."*;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello **"Schema"** di **"Convenzione"**, la **"Struttura Interistituzionale"** denominata **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"** (**"IFPU"**) persegue le seguenti finalità:

- ospita e promuove *"...progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati alla **"fisica fondamentale"** in relazione alla **"cosmologia"** ed alla **"astrofisica"**..."*, fermo restando che *"...tali ricerche saranno sia di carattere teorico che fenomenologico ed in connessione con i programmi osservativi rilevanti per questo ambito di ricerca..."*;
- coadiuva *"...l'incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione, valorizzando la interdisciplinarietà e la innovatività di tali studi, al fine di massimizzare il loro impatto internazionale..."*;
- promuove *"...le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica regionale pertinente alla sua missione, al fine di potenziare l'impatto della stessa a livello nazionale ed*

*ally* *red*

*mg*



*internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche...";*

**CONSIDERATO** inoltre, che, ai sensi degli articoli 2 e 3 dello "**Schema**" di "**Convenzione**", lo "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" ("**IFPU**") ha:

- la "...natura di **Struttura Interistituzionale**", in conformità a quanto espressamente previsto dal "**Regolamento**" della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**") per la istituzione di "**Strutture Interarea**" e di "**Strutture Interistituzionali**"...";
- sede legale, logistica ed amministrativa presso la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**");

**CONSIDERATO** altresì, che gli articoli 3 e 4 del predetto "**Schema**", prevedono altresì, che le "...modalità di **gestione amministrativo-contabile**" e quelle di "**gestione patrimoniale**" della "**Struttura Interistituzionale**" denominata "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" ("**IFPU**") sono quelle previste per le "**Aree**" della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**") dal "**Regolamento Generale di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**"...";

**CONSIDERATO** che l'articolo 5 del medesimo "**Schema**", in merito alle "**risorse economiche**", stabilisce che:

- l'impegno finanziario "...degli **enti costituenti**" per gli anni 2018-2019-2020-2021 è definito dallo "**Allegato 1**" alla Convenzione...";
- qualsiasi "...variazione all'impegno finanziario dovrà essere autorizzata dai competenti Organi di Governo degli Enti interessati...";
- il "...**Consiglio Direttivo**", come definito nel successivo articolo 8, in accordo con gli "**enti costituenti**", stabilisce la quota dell'impegno finanziario da trasferire allo "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**"...";
- la predetta "...quota può essere incrementata da ulteriori apporti degli **enti aderenti**", da progetti, da altri finanziatori, ecc...";
- la "...quota di impegno finanziario trasferita allo "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" è gestita secondo il "**Regolamento Generale di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**" della "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**")...";
- sulla "...base dei finanziamenti trasferiti allo "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**", tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese stabiliti dagli "**enti aderenti**" in sede di definizione dell'impegno finanziario, il "**Consiglio Direttivo**" redige il "**budget**" di previsione annuale e triennale o di durata inferiore in considerazione della durata della predetta "**Struttura Interistituzionale**"...";
- eventuali "...variazioni al "**budget**" dello "**Institute for**

*all*

*ms*

*ms*

**Fundamental Physics of the Universe**", nel limite dei vincoli stabiliti dagli **"enti aderenti"** in sede di definizione dell'impegno finanziario di cui allo **"Allegato 1"**, saranno approvate dal **"Consiglio Direttivo"**...";

- previa "...delibera del **"Consiglio Direttivo"**, singole iniziative o attività potranno essere gestite da altri enti aderenti, che provvederanno anche alla gestione connessa ai flussi finanziari...";

## CONSIDERATO

che l'articolo 6 del medesimo **"Schema"**, in merito alle **"modalità di adesione"** allo **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"**, dispone, a sua volta, che:

- fanno parte della **"Struttura Interistituzionale"** gli **"enti costituenti"**;
- per **"enti aderenti"** si intendono, invece, gli **"enti costituenti"**, i **"partners istituzionali"** e i **"partners progettuali"**;
- possono "...assumere la qualifica di **"partner istituzionale"** gli enti, le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità della **"Struttura Interistituzionale"**, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal **"Consiglio Direttivo"**...";
- la "...qualifica di **"partner istituzionale"** è approvata dal **"Consiglio Direttivo"**...";
- per "...assumere la qualifica di **"partner istituzionale"**, la adesione alla **"Struttura Interistituzionale"** deve avere una durata almeno annuale...";
- le "...modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposita convenzione...";
- i **"partners istituzionali"** potranno, in ogni momento, recedere dalla "...adesione alla **"Struttura Interistituzionale"**, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso...";
- possono "...assumere la qualifica di **"partner progettuale"** gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità della **"Struttura Interistituzionale"** collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività o in altre forme ritenute idonee dal **"Consiglio Direttivo"**...";
- la "...qualifica di **"partner progettuale"** è approvata dal **"Consiglio Direttivo"**...";
- le "...modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo...";
- i **"partners progettuali"** potranno, in ogni momento, recedere dalla "...adesione alla **"Struttura Interistituzionale"**, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso...";

*Alle*

*no*

**CONSIDERATO** altresì, che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del predetto "**Schema**" di "**Convenzione**" individuano gli "**Organi**" della "**Struttura Interistituzionale**" denominata "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**", definiscono la loro composizione e specificano, per ciascuno di essi, le prerogative, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

**CONSIDERATO** in particolare, che gli "**Organi**" della "**Associazione**" denominata "**Big Data**" sono:

- a) il "**Consiglio Direttivo**";
- c) il "**Direttore**";
- d) il "**Comitato Scientifico**";

**CONSIDERATO** che l'articolo 11 del medesimo "**Schema**" disciplina la "**affiliazione**" alla predetta "**Struttura Interistituzionale**" e, al riguardo, prevede che:

- la "**affiliazione**" è "...*aperta ai docenti, ai ricercatori delle "Aree" e delle "Istituzioni" che promuovono e sostengono lo "Institute for Fundamental Physics of the Universe"...*";
- la "...*domanda di "affiliazione" deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse per lo "Institute for Fundamental Physics of the Universe", eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali...*";
- il "**Consiglio Direttivo**" valuta la "...*integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera la "affiliazione" per il periodo pari alla durata del progetto stesso...*";
- il "**Consiglio Direttivo**" può "...*deliberare la "affiliazione" di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dello "Institute for Fundamental Physics of the Universe"...*";
- i "...*membri affiliati hanno l'obbligo di indicare la "affiliazione" allo "Institute for Fundamental Physics of the Universe" nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate alla attività di ricerca svolta nel suo ambito...*";

**CONSIDERATO** che gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 dello "**Schema**" di "**Convenzione**" più volte citato disciplinano, rispettivamente:

- le "**coperture assicurative**";
- le azioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di "**sicurezza**" e "**salubrità**" dei luoghi di lavoro;
- la "**proprietà intellettuale**";
- le "**pubblicazioni**";
- la tutela della "**riservatezza**" e gli obblighi di "**non concorrenza**";

**CONSIDERATO** inoltre, che l'articolo 17 del predetto "**Schema**" dispone che:

- la "**Convenzione**" ha la "...*durata di quattro anni a decorrere dal 1° novembre 2018, e può essere rinnovata di ulteriori quattro anni, sulla base di apposito atto aggiuntivo, che dovrà essere*

*Ally* 



- approvato da parte degli organi competenti degli "enti costituenti"..."
- il "...rinnovo è disposto, su richiesta del **"Consiglio Direttivo"** dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"**, previa delibera degli organi competenti degli "enti costituenti"..."
  - sarà, comunque garantito "...il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite..."
  - la "...mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro la scadenza, comporta la decadenza automatica dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"** e le risorse ad esso attribuite sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** ("**SISSA**"), sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte..."

## CONSIDERATO

che il successivo articolo 18, in merito allo "**scioglimento**" della predetta "**Struttura Interistituzionale**" stabilisce, in particolare, che:

- lo "...scioglimento anticipato può essere disposto con Decreto del Direttore della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** ("**SISSA**"), previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della predetta "**Scuola**", qualora sia richiesto dal **"Consiglio Direttivo"** dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"**, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sentiti gli "enti costituenti"..."
- si "...prescinde dalla delibera del **"Consiglio Direttivo"** nei seguenti casi:
  - a) accertata e prolungata inattività dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"**, verificata ai sensi dell'articolo 14 del **"Regolamento per la istituzione di Strutture Interarea e di Strutture Interistituzionali"** della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** ("**SISSA**")..."
  - b) nel caso in cui venga meno l'interesse della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"** ("**SISSA**") a proseguire l'attività dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"**..."
  - c) nel caso in cui un "ente costituente" receda dalla "**Convenzione**" anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della stessa..."
- nel caso di "...scioglimento anticipato dello **"Institute for Fundamental Physics of the Universe"** le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della **"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati"**

*Celli*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

("SISSA"), sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte...";

- CONSIDERATO** infine, che gli articoli 19, 20, 21 e 22 dello "**Schema**" di "**Convenzione**" disciplinano, rispettivamente:
- la risoluzione di eventuali "**controversie**", individuando, a tal fine, il "**foro competente**", e diritti e privilegi riconosciuti al "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**" ("**ICTP**");
  - i casi in cui è possibile richiedere la "**registrazione**" dell'atto convenzionale e l'accollo delle relative spese;
  - le modalità di "**sottoscrizione**" dell'atto;
  - il "**trattamento dei dati**";
- ACQUISITO** il parere favorevole alla stipula della "**Convenzione**" tra la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**"), il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per la costituzione di una "**Struttura Interistituzionale**" denominata "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" ("**IFPU**"), espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 dicembre 2017, numero 109;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio;
- PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

### DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

**Articolo 1.** Di approvare lo "**Schema**" della "**Convenzione**" tra la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**"), il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per la costituzione di una "**Struttura Interistituzionale**" denominata "**Institute for Fundamental Physics of the Universe**" ("**IFPU**"), nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

**Articolo 2.** Di autorizzare la sottoscrizione della "**Convenzione**" tra la "**Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati**" ("**SISSA**"), il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per le finalità specificate in premessa e nell'articolo 1 della presente Delibera.

**Articolo 3.** Di autorizzare il Dottore **Giovanni VLADILLO**, nella sua qualità di Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**", a sottoscrivere la "**Convenzione**" tra la "**Scuola**




**Internazionale Superiore di Studi Avanzati** ("SISSA"), il "**Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam**", lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come richiamata e specificata nei primi due articoli della presente Delibera.

Roma, 25 maggio 2018

*Il Segretario*



*Il Presidente*



*Estensore: Gaetano TELESIO*



## CONVENZIONE

### per l'istituzione dell' "Institute for fundamental Physics of Universe" - IFPU

#### TRA

1. la **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (in seguito denominata per brevità anche "SISSA" o "Scuola"), codice fiscale 80035060328, con sede legale a Trieste, via Bonomea n.265, qui rappresentata dal Direttore prof. Stefano Ruffo, nato ad Agliana (PT) il 13.05.1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;
2. il **Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam"**, di seguito denominato "ICTP", Istituto di categoria 1 dell'Agenzia specializzata dell'Unesco, operante sotto l'accordo tripartito tra il Governo italiano, la Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e l'UNESCO, con sede legale a Trieste, Strada Costiera, 11 – 34151, qui rappresentato dal Direttore Prof. Fernando Quevedo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ICTP codice fiscale 80033730328;
3. l'**INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica** (in seguito denominato INAF), codice fiscale 97220210583, con sede legale a Roma, Viale del Parco Mellini n.84, qui rappresentato dal suo Presidente, prof. Nicolò d'Amico, nato a Palermo il 28.06.1953, in qualità di Presidente e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'INAF;
4. l'**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (nel seguito detto INFN), codice fiscale 84601850589, con sede legale a Roma, via Viale Regina Elena, 299, 00161, qui rappresentato dal Presidente prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12.01.1952, in qualità di Presidente e legale rappresentante e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'INFN;

di seguito denominati anche singolarmente "Ente costituente" e/o congiuntamente "Enti costituenti"

#### **Premessi e considerati:**

- a. la prestigiosa tradizione scientifica degli studi in Fisica Astroparticellare, Astrofisica, Cosmologia e Fisica Teorica delle Alte Energie, nelle istituzioni universitarie e di ricerca della regione e l'obiettivo scientifico di unire tali capacità in un Istituto interuniversitario;
- b. la crescente importanza di progetti osservativi internazionali rilevanti per la Fisica Fondamentale dell'Universo, nei quali le suddette istituzioni determinano un'area

- strategica d'investimento finalizzato ad un ritorno in termini di acquisizione e trasferimento di conoscenza, innovazione ed alta formazione;
- c. l'interesse che si costituisca nella regione, in accordo con le principali istituzioni del territorio, un centro di eccellenza internazionale che promuova la ricerca nell'ambito della fisica fondamentale dell'Universo, con attenzione verso le sue ricadute sperimentali ed il possibile trasferimento scientifico e tecnologico;
  - d. visto il "Regolamento per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali" della SISSA che prevede l'istituzione di strutture InterIstituzionali, con la finalità di sviluppare specifici programmi e progetti di ricerca scientifica e per promuovere le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica;
  - e. preso atto che le Strutture InterIstituzionali sono articolazioni organizzative della SISSA, dotate di autonomia di budget e qualificate come Centri di Responsabilità della Scuola, ai sensi dell'art.4 del "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della SISSA, e non sono dotate di personalità giuridica;
  - f. che la governance scientifica della Struttura è regolata dall'atto istitutivo della Struttura, o da apposita convenzione, come previsto dal "Regolamento per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali" della SISSA;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art.1 – Istituzione e finalità IFPU**

1. Gli Enti concordano di costituire l'"Institute for Fundamental Physics of the Universe" (IFPU).
2. L'IFPU ha la natura di Struttura InterIstituzionale, istituita come da "Regolamento della SISSA per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali";
3. L'IFPU ha le seguenti finalità:
  - a. ospita e promuove progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati alla fisica fondamentale in relazione alla cosmologia e all'astrofisica. Tale ricerche saranno sia di carattere teorico che fenomenologico, ed in connessione con i programmi osservativi rilevanti per questo ambito di ricerca;
  - b. coadiuva l'incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione, valorizzando l'interdisciplinarietà e l'innovatività di tali studi al fine di massimizzare il

loro impatto internazionale;

- c. promuove le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica regionale pertinente alla missione dell'Istituto, al fine di potenziare l'impatto della stessa al livello nazionale ed internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche.

#### **Art.2 – Sede**

1. La SISSA mette a disposizione, quale sede logistica ed ufficiale dell'IFPU, il secondo e terzo piano della palazzina di Via Beirut 2/1 - Trieste, provvedendo in toto alle sue spese di rimessa in pristino, mantenimento e gestione. Tali risorse sono valorizzate, a titolo di contributo.
2. Gli Enti aderenti, come definiti all'art.6, collaborano al buon funzionamento delle attività dell'Istituto, mettendo a disposizione risorse umane e logistiche e co-finanziando le attività dello stesso.

#### **Art. 3 – Gestione amministrativo-contabile**

1. L'IFPU ha la natura di Struttura InterIstituzionale, come da "Regolamento della SISSA per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali" ed ha sede amministrativa presso la SISSA.
2. Le modalità di gestione amministrativo-contabile sono quelle previste per le Aree della SISSA dal "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della Scuola.
3. La gestione amministrativo-contabile della Struttura è garantita dalle competenti strutture amministrative della SISSA.

#### **Art.4 - Gestione Patrimoniale**

1. A norma dell'art. 45 ("Consegnatario dei beni mobili") del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" della SISSA, la responsabilità dei beni mobili dell'IFPU è del Direttore dell'IFPU, che è individuato quale consegnatario dei beni.
2. Qualora, ai sensi dell'art.9, comma 6 della presente Convenzione, il Direttore della Struttura non sia un docente della SISSA, il consegnatario dei beni mobili sarà il Vicedirettore individuato tra i docenti della Scuola.

#### **Art.5 –Risorse Economiche**

1. L'impegno finanziario degli Enti costituenti per gli anni 2018-2019-2020-2021 è definito dal prospetto finanziario del Enti allegato alla presente Convenzione (**all.to 1**) . Qualsiasi variazione all'impegno finanziario dovrà essere autorizzata dai competenti Organi di Governo degli Enti interessati dalla variazione.
2. Il Consiglio Direttivo, come definito nell'art. 8, in accordo con gli Enti costituenti, stabilisce la quota dell'impegno finanziario, di cui al comma 1, da trasferire all'IFPU. Tale quota può essere incrementata da ulteriori apporti degli Enti aderenti, da progetti, da altri finanziatori, ecc.
3. La quota di impegno finanziario trasferita all'IFPU è gestita secondo il "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della SISSA.
4. Sulla base dei finanziamenti di cui al comma 2 trasferiti all'IFPU, tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese posti dagli Enti aderenti in sede di definizione dell'impegno finanziario, il Consiglio Direttivo redige il budget di previsione annuale e triennale o di durata inferiore in considerazione della durata dell'Istituto.
5. Eventuali variazioni al budget dell'IFPU, nel limite dei vincoli posti dagli Enti aderenti in sede di definizione dell'impegno finanziario di cui all'Allegato 1, saranno approvate dal Consiglio Direttivo dell'IFPU.
6. Previa delibera del Consiglio Direttivo, singole iniziative o attività potranno essere gestite da altri enti aderenti, che provvederanno anche alla gestione connessa ai flussi finanziari.

#### **Art. 6 - Modalità di adesione all'IFPU**

1. Fanno parte dell'IFPU gli Enti costituenti.
2. Per "Enti aderenti all'IFPU" si intendono gli Enti costituenti, i Partner istituzionali e i Partner progettuali.
3. Possono assumere la qualifica di "Partner istituzionali" dell'IFPU gli enti ed amministrazioni pubbliche e private, che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità dell'IFPU, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di "Partner istituzionale" è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all'art.8 comma 2. Per assumere la qualifica di "Partner istituzionale" l'adesione all'IFPU deve avere una durata almeno annuale. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposita convenzione che, per l'IFPU, verrà sottoscritta da parte del

Direttore della SISSA. I “Partner istituzionali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione all’IFPU, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

4. Possono assumere la qualifica di “Partner progettuali” dell’IFPU gli enti ed amministrazioni pubbliche e private che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità dell’IFPU collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività, o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di “Partner progettuale” è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all’art.8 comma 2. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo che, per l’IFPU, verrà sottoscritto da parte del Direttore della SISSA. I “Partner progettuali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione all’IFPU, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

#### **Art. 7 – Organi dell’IFPU**

1. Gli organi dell’IFPU sono: Il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Comitato Scientifico.

#### **Art. 8 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto è nominato dal Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio dell’Area di Fisica, sentiti gli altri Enti costituenti.
2. Esso è formato da nove membri, di cui tre individuati dalla SISSA e due da ciascuno degli altri Enti costituenti.
3. Il Direttore dell’IFPU viene individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo, prioritariamente tra i docenti della Scuola.
4. Il Direttore dell’IFPU presiede il Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio resta in carica per 4 anni rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dal Direttore della SISSA, previa consultazione degli altri Enti costituenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore dell’IFPU o autoconvocate con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, con frequenza minima di 3 volte l’anno.
7. Il Consiglio ha il compito di:
  - a) individuare il Direttore dell’IFPU, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, e proporre la sua nomina al Direttore della SISSA;

- b) individuare i componenti del Comitato Scientifico;
  - c) approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti all'IFPU in qualità di "Partner istituzionali" o "Partner progettuali", come previsto all'art.6, e di affiliazione di singoli docenti/ricercatori interessati, secondo quanto previsto all'art.9;
  - d) approvare l'esclusione dei "Partner istituzionali" e dei "Partner progettuali" per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla partecipazione all'IFPU e per condotta incompatibile con le finalità dell'IFPU;
  - e) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali dell'IFPU;
  - f) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini dell'IFPU;
  - g) approvare lo scioglimento anticipato dell'IFPU, con delibera adottata a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche un componente per ogni "Partner istituzionale". Nella sua composizione così allargata, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) coadiuvare il Direttore nella gestione dell'Istituto;
  - b) approvare i budget annuali e pluriennali delle attività proposti dal Direttore, sentito il parere del Comitato Scientifico;
  - c) approvare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività dell'Istituto proposto dal Direttore;
  - d) collaborare con gli organi di governo della SISSA;
  - e) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.
9. I "Partner istituzionali" hanno diritto di voto limitatamente a decisioni relative a temi di interesse comune che incidono sull'attività dell'IFPU nel solo periodo di vigenza della loro adesione all'Istituto; negli altri casi esprimono un voto consultivo. In relazione all'approvazione dei budget annuali e pluriennali e all'approvazione del piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature, previsti alle lettere a) e c) del precedente punto 7, i "Partner istituzionali" hanno diritto di voto dal momento in cui sono impegnati a mettere a disposizione dell'IFPU il proprio contributo con la sottoscrizione della convenzione di adesione, e limitatamente a decisioni che incidono sull'attività dell'IFPU nel solo periodo di partecipazione all'Istituto.

10. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.17 dello Statuto della SISSA.
11. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente del Consiglio individuato dal Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
12. Possono essere invitati dal Direttore alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato i "Partner progettuali", che possono esprimere parere sulle tematiche relative ai progetti condivisi.

#### **Art. 9 – Il Direttore**

1. Il Direttore dell'IFPU è nominato con Decreto del Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio Direttivo, prioritariamente tra i docenti della Scuola.
2. Il Direttore fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica per 4 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo, o nei limiti del tempo residuo della durata dell'IFPU.
3. La decadenza del Direttore dell'IFPU prima del termine del mandato può essere decretata dal Direttore della SISSA, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ristretto, previa consultazione degli altri Enti costituenti.
4. Spetta al Direttore:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nella sua composizione ristretta ed allargata;
  - b) attuare le delibere del Consiglio Direttivo;
  - c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività dell'IFPU;
  - d) coordinare la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti all'Istituto.
5. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
6. Qualora il Direttore non sia un docente della SISSA, il Vice Direttore dovrà essere individuato tra i docenti della Scuola, al fine di garantire la gestione amministrativa dei fondi per la ricerca attribuiti all'IFPU.

#### **Art. 10 – Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 8 personalità scientifiche nazionali ed internazionali, nominate dal Direttore della SISSA su indicazione del Consiglio Direttivo

dell'IFPU.

2. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell'Istituto come previste all'art.1, con l'obiettivo di massimizzare la gamma di competenze relative alle linee di ricerca rilevanti per l'Istituto.
3. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 4 anni.
4. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio Direttivo dell'IFPU. La revoca della nomina spetta al Direttore della SISSA, previa consultazione con gli altri Enti costituenti.
5. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell'attività scientifica dell'Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento.
6. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell'Istituto su base triennale.

#### **Art. 11 – Affiliazione**

1. L'affiliazione all'IFPU è aperta ai docenti, ricercatori delle Aree e delle Istituzioni che promuovono e sostengono l'Istituto stesso. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse per l'Istituto, eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.
2. Il Consiglio Direttivo valuta l'integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l'affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.
3. Il Consiglio può deliberare l'affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dell'Istituto.
4. I membri affiliati hanno l'obbligo di indicare l'affiliazione all'Istituto nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate all'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'IFPU.

#### **Art. 12 - Personale autorizzato e coperture assicurative**

1. Il personale affiliato all'IFPU e il personale degli Enti aderenti che, per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'IFPU, dovesse operare presso la sede dell'IFPU o presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in

vigore presso l'Ente ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dal D.P.R. 16/04/2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e relativi Codici di comportamento attuativi.

2. Le persone autorizzate a svolgere l'attività di ricerca presso l'IFPU o presso un Ente aderente usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall'Ente di appartenenza.
3. Ciascun Ente aderente provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività dell'IFPU presso qualsiasi sede venga svolta.
4. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascun Ente dovrà dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività dell'Istituto e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

#### **Art. 13 - Sicurezza**

1. Il personale affiliato all'IFPU e il personale degli Enti aderenti, qualora per lo svolgimento delle attività di ricerca, dovesse operare presso la sede dell'IFPU o presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività di ricerca, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008.
2. Gli Enti aderenti, promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Gli Enti aderenti, si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente ed in particolare:
  - Obbligatoria (di competenza dell'Ente di appartenenza);
  - Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell'Ente ospitante).
4. La sorveglianza sanitaria del personale di ciascun Ente aderente all'IFPU compete alla parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.
5. Ciascuna delle parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.
6. Ai dipendenti o equiparati degli Enti aderenti vengono forniti, da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed

esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 - Proprietà Intellettuale**

1. Gli Enti aderenti sono vicendevolmente obbligati al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano nell'ambito dell'attività di ricerca svolta in relazione al presente accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente resterà nella piena esclusività dello stesso, ed il relativo uso che dovesse essere consentito agli altri Enti non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente potrà essere utilizzato dagli altri Enti per le attività svolte nell'ambito dell'IFPU solo dietro espresso consenso dell'Ente proprietario ed in conformità alle regole indicate da tale Ente definito "titolare".

#### **Art.15 – Pubblicazioni e risultati**

1. Gli Enti aderenti si impegnano reciprocamente a menzionare la partecipazione all'IFPU in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta nell'ambito dell'IFPU stesso.
2. Qualora l'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'IFPU dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà degli Enti aderenti. In tal caso gli Enti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.
3. Le conoscenze pregresse di un Ente sono e restano di titolarità e proprietà dell'Ente medesimo.

#### **Art.16 - Riservatezza e non concorrenza**

1. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, al rispetto degli obblighi di riservatezza e non concorrenza.

2. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione, fino a quando non vi sia un accordo tra le parti interessate sulla loro comunicazione/pubblicazione.
3. Qualora sorgano vertenze tra gli Enti aderenti, esse sono portate all'attenzione del Consiglio Direttivo al quale spetta la decisione finale e l'eventuale sanzionamento di comportamenti scorretti.

#### **Art. 17 - Durata**

1. La presente convenzione ha durata di quattro (4) anni a decorrere **dal 01.11.2018 al 01.11.2022** e può essere rinnovata di ulteriori quattro (4) anni, sulla base di apposito atto aggiuntivo, che dovrà essere approvato da parte degli organi competenti degli Enti costituenti.
2. Il rinnovo è disposto, su richiesta del Consiglio Direttivo dell'IFPU, previa delibera degli organi competenti degli Enti costituenti. Sarà comunque garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
3. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro la scadenza, comporta la decadenza automatica dell'IFPU e le risorse attribuite all'IFPU sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 18 – Scioglimento anticipato dell'IFPU**

1. Lo scioglimento anticipato dell'IFPU può essere disposto con Decreto del Direttore della SISSA, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della SISSA, qualora sia richiesto dal Consiglio Direttivo dell'IFPU, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sentiti gli Enti costituenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Consiglio dell'IFPU nei seguenti casi:
  - accertata e prolungata inattività dell'Istituto, verificata ai sensi dell'art.14 del "Regolamento per l'istituzione di strutture InterArea – InterIstituzionali" della SISSA;
  - nel caso in cui venga meno l'interesse della SISSA a proseguire l'attività dell'IFPU;
  - nel caso in cui un Ente costituente receda dalla presente Convenzione anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della stessa.

3. Nel caso di scioglimento anticipato dell'IFPU le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.

#### **Art.19 - Risoluzione delle controversie – Diritti e privilegi**

1. Gli Enti aderenti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie che possano derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Trieste.
2. Gli Enti riconoscono che ICTP quale Organizzazione Internazionale, dell'U.N.E.S.C.O. di categoria 1, gode di diritti e privilegi come da Addendum che si allega alla presente convenzione (**all.2**).

#### **Art.20 – Registrazione**

1. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art.21 – Sottoscrizione - bollo**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L.241/90.
2. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla SISSA - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.166/2017 del 08.08.2017.

#### **Art.22 – Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con

i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003

### **Art. 23- Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme di legge, allo Statuto e ai Regolamenti della SISSA.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Impegno finanziario degli Enti
- 2) Addendum circa ICTP

**Per Scuola Internazionale Superiore di  
Studi Avanzati SISSA**

Il \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*

**Per Centro Internazionale di Fisica Teorica  
“Abdus Salam” ICTP**

Il \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*

**Per l'INAF – Istituto Nazionale di  
Astrofisica**

Il \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*

**Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

Il \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*